

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

ORDINANZA N. 9 DEL 23 MARZO 2015

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONGIUNTA PER L'ESAME DEI PROGETTI DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL D.Lgs. 42/2004 E S.M.I. MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 53 DEL 30 APRILE 2013.

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il Decreto Legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito, con modificazioni, con legge 01 agosto 2012, n. 122, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”* e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, ha previsto che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma potessero adottare *“idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi”* per le attività di ricostruzione. Il comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 ha altresì previsto, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati, *“...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.....”*;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l'attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici e contemporaneamente ha avviato una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o nei casi estremi la demolizione e ricostruzione.

Evidenziato che nello specifico per i Beni Culturali, il Commissario e la sua Struttura Tecnica per la Ricostruzione in Emilia-Romagna hanno lavorato in accordo con la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha fornito i dati sul rilevamento del danno relativi ai beni culturali ed ha assentito all'utilizzo degli stessi al fine della redazione di un Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

Atteso che la collaborazione instaurata ha permesso al Commissario Delegato la predisposizione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013; contemporaneamente sono stati predisposti i Piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica - Università, approvati con Ordinanza del Commissario delegato n. 120 del 11 ottobre 2013 e con delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30 settembre 2013, e contestualmente all'approvazione dei Piani Annuali è stato approvato anche il Regolamento, *“allegato E”*, previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, con il quale vengono definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei

lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene il restauro con miglioramento sismico dei beni culturali;

Rilevato che sia il programma che i piani annuali delle opere pubbliche e dei beni culturali sono stati oggetto di diverse modifiche ed integrazioni, ultima della quale approvata con l'ordinanza n. 73/2014;

Visti i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università, prevedono complessivamente interventi per un costo pari a € 952.932.614,61, somma composta da risorse pubbliche disponibili pari a € 562.929.371,74 e da cofinanziamenti pari a € 390.003.242,87. La stima totale dei danni ammonta a € 1.698.119.359,53, distribuita su 2.101 interventi, ed al momento risultano disponibili risorse per il 56,13%, per la gran parte destinate ai beni culturali;

Visto quanto proposto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con la nota 3909 del 13.03.2013 in merito alle modalità di esame e di valutazione congiunta dei progetti per il ripristino, restauro e miglioramento dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del maggio 2012 e preso atto della confermata disponibilità a partecipare alla commissione che esprimerà un preventivo giudizio sui progetti preliminari;

Ritenuto opportuno e necessario snellire le procedure per l'approvazione dei progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s..m.i.;

Atteso che fin da subito è stata ravvisata la necessità di coordinare gli interventi per i beni soggetti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 relativi sia al miglioramento sismico che alla salvaguardia dei valori storici, architettonici ed artistici e per assicurare il coordinamento delle istruttorie il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013, ha istituito una Commissione congiunta al fine di procedere speditamente ad esaminare i progetti sugli edifici sottoposti alla tutela del D.LGS. 42/2004 e smi. La commissione è composta da (ex art. 1 comma 2):

- un membro della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- un membro della Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico e Sismico dei Suoli);
- un membro della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna.

Ravvisato che con successivo Decreto n. 552 del 5 luglio 2013 "Nomina della Commissione congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti alla tutela del D.LGS. 42/2004 e smi" il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, arch. Carla Di Francesco, è stato nominato quale membro rappresentante il MiBACT;

Visto che la commissione congiunta ad oggi ha esaminato n. 263 progetti: n. 43 progetti esecutivi, n. 220 progetti preliminari di cui successivamente passati alla fase esecutiva 35 progetti (15,90% del totale), dando atto che i dati sopra citati danno contezza delle attività svolte dalla Commissione e di quelle che questa dovrà ancora svolgere, in particolare il dato relativo ai progetti esecutivi presentati, fotografa una situazione che ha consentito fino ad oggi solo per pochi interventi l'esperimento, da parte dei soggetti attuatori, delle relative gare d'appalto;

Ritenuto che l'istituzione della Commissione congiunta risulta essere un'esperienza sperimentale e innovativa nella quale i soggetti coinvolti, con competenze e ruoli diversi, hanno assicurato un livello di attenzione efficace in termini di salvaguardia e tutela del

patrimonio culturale colpito, unitamente all'aumento della resistenza agli eventi sismici, non solo attraverso l'espressione di pareri ma anche fungendo da "interlocutore unico" su temi di tutela, di autorizzazione sismica e di congruità della spesa su finanziamenti pubblici. L'attività interlocutoria e di indirizzo, attraverso anche degli incontri tecnici, ha permesso ai soggetti attuatori, uno tra tutti la Conferenza Episcopale Emilia Romagna con le rispettive Diocesi le cui chiese hanno in percentuale rappresentato una significativa fetta del patrimonio culturale da recuperare, di presentare speditamente i relativi progetti e di arrivare prontamente a intervenire sui beni culturali sia in fase di messa in sicurezza che di riparazione del bene;

Visto il decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2015;

Rilevato che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto che a dicembre del 2014 è entrato in vigore il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che all'art. 31 "Organi periferici del Ministero" non contempla più l'esistenza delle Direzioni Regionali, che vengono declassate in Segretariati Regionali;

Atteso che sono state manifestate al Ministro per i Beni Culturali e per il Turismo alcune preoccupazioni sull'alacre prosieguo delle attività relative al rilascio dei pareri sui progetti preliminari ed esecutivi volti alla riparazione/ripristino e al restauro dei beni culturali danneggiati dal terremoto del maggio 2012;

Ravvisata l'opportunità di confermare la commissione congiunta provvedendo ad introdurre alcune modifiche finalizzate ad accogliere sia le modifiche introdotte dalla legge n. 89/2014 di riforma del MIBACT che rafforzare la presenza della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per assicurare un adeguato coordinamento;

Visto lo schema di regolamento della commissione congiunta (Allegato "A") che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrale e che integra e modifica il testo approvato con l'ordinanza n. 53/2013;

Ritenuto opportuno approvato il regolamento della commissione congiunta Allegato "A" alla presente ordinanza.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) Di approvare il regolamento della commissione congiunta, Allegato "A" alla presente ordinanza, che integra e modifica quanto stabilito con l'ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013;
- 2) Di trasmettere copia della presente ordinanza al MIBACT affinché provveda alla designazione dei propri rappresentanti nella commissione congiunta al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni sui progetti di riparazione/ripristino e restauro sui beni culturali per consentire l'avvio dei lavori;
- 3) Di rinviare a successivo decreto la nomina dei componenti della commissione congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 23 marzo 2015

Stefano Bonaccini